

Comune di Mercenasco

Piano di Localizzazione Comunale

*Localizzazione degli impianti di telefonia mobile,
telecomunicazione, radiodiffusione sonora e televisiva
ai sensi L.R. 19/2004 e DGR 16-757 5 settembre 2005*

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO 1 – Disposizioni generali	3
art. 1.1 – Finalità.....	3
art. 1.2 – Le competenze comunali.....	3
art. 1.3 – Campo di applicazione.....	3
art. 1.4 – Definizioni.....	4
TITOLO 2 – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione.....	6
art. 2.1 – Classificazione delle aree	6
art. 2.2 – Individuazione delle aree.....	6
TITOLO 3 – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva	8
art. 3.1 – Classificazione delle aree	8
art. 3.2 – Individuazione delle aree.....	8
TITOLO 4 – Programmi localizzativi e procedure per la realizzazione di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti	10
art. 4.1 – Contenuti del programma	10
art. 4.2 – Procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione.....	10
art. 4.3 – Accesso agli atti.....	11
art. 4.4 – Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti.	11
art. 4.5 – Realizzazione di impianti in aree di confine	12
art. 4.6 – Derghe	12
art. 4.7 – Ammodernamento parco impianti.....	13
TITOLO 5 – Impianti esistenti, riduzione a conformità e piani di risanamento	14
art. 5.1 – Riduzione a conformità	14
art. 5.2 – Piano di risanamento.....	14
art. 5.3 – Procedure per la riduzione a conformità.....	14
art. 5.4 – Comunicazione dell'esistenza di siti non a norma, impianti per radiodiffusione.....	15
art. 5.5 – Comunicazione dell'esistenza di siti non a norma, impianti per telecomunicazioni.....	15
art. 5.6 – Trasferimento in siti conformi.....	15
TITOLO 6– Spese per attività istruttorie	16
art. 6.1 – Spese per attività istruttorie.....	16

TITOLO 1 – Disposizioni generali

art. 1.1 – Finalità

- 1 Il presente regolamento definisce le norme attuative che sul territorio del Comune di Mercenasco disciplinano la concreta attuazione delle competenze comunali in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, così come definite dalla Legge 22 Febbraio 2001 n° 36 (Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), dalla Legge Regionale 03 Agosto 2004 n°19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e dalla Direttiva tecnica contenuta nella D.G.R. n. 16-757 del 05 Settembre 2005.
- 2 Le norme di seguito stabilite hanno per fine il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telecomunicazioni e la riqualificazione ambientale degli impianti esistenti al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio e perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche.

art. 1.2 – Le competenze comunali

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
 - a) individuazione dei siti degli impianti per radiodiffusione;
 - b) adozione del regolamento comunale per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche;
 - c) rilascio dell'autorizzazione per l'installazione o la modifica degli impianti per telecomunicazione e radiodiffusione e delle linee elettriche a bassa tensione;
 - d) esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza;
 - e) emanazione di provvedimenti di riduzione a conformità, diffida, e disattivazione degli impianti per telecomunicazione e radiodiffusione e revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera d);
 - f) informazione della popolazione in seguito all'adozione del regolamento.

art. 1.3 – Campo di applicazione

- 1 Il rispetto del presente regolamento compete, per quanto attinente, a chiunque nell'ambito del territorio comunale eserciti attività o ponga in essere comportamenti dal presente regolamento disciplinati.
- 2 Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - agli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 Watt;
 - agli apparati dei radioamatori;
 - impianti con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, nonché per eventi occasionali quali fiere, manifestazioni, convegni e concerti, impianti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

Gli impianti elencati al presente articolo hanno l'obbligo della comunicazione come da DGR n. 19-13802 del 02/11/04.

Agli impianti delle Forze Armate e di Pubblica Sicurezza sono applicate le norme del presente regolamento compatibilmente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

art. 1.4 – Struttura

Il piano di localizzazione comunale degli impianti radioelettrici si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- Regolamento (il presente documento)
- Tavola 1 – Individuazione aree per impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni
- Tavola 2 – Individuazione aree per impianti di radiodiffusione sonora e televisiva

art. 1.5 – Definizioni

1 Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) *Gestore*: singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare e/o servizio radiotelevisivo;
- b) *Stazioni e sistemi di impianti radioelettrici*: uno o più trasmettitori nonché ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori ivi comprese le apparecchiature accessorie necessari ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia.
- c) *Impianto per telefonia mobile*: stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con il servizio di telefonia mobile;
- d) *Impianto fisso per radiodiffusione*: stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
- e) *Esposizione*: condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici elettromagnetici o a correnti di contatto, di origine artificiale.
- g) *Limite di esposizione*: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori.
- h) *Valore di attenzione*: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Il valore di attenzione costituisce misura di cautela ai fini della protezione della popolazione da possibili effetti a lungo termine.
- i) *Obiettivi di qualità*:
 - criteri localizzativi, standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definiti con D.P.C.M. 8 Luglio 2003 per campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenza di rete (50 Hz) (connessi al funzionamento

e all'esercizio degli elettrodotti) e per campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

- 2 I valori di cui al precedente articolo 1.4 comma 1 punti g), h) ed i) per campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz sono riepilogati in Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3.

I valori di immissione dei campi generati da sorgenti fisse con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz devono essere calcolati o misurati in aree intensamente frequentate cioè superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e creativi.

Tabella 1 - Limiti di esposizione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 < f < 3 MHz	60 (valore efficace)	0,2 (valore efficace)	-
3 < f < 3000 MHz	20 (valore efficace)	0,05 (valore efficace)	1
3 < f < 300 GHz	40 (valore efficace)	0,01 (valore efficace)	4

Tabella 2 – Valori di attenzione

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f < 3 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz – 300GHz)

* I valori indicati in Tabella 1 e Tabella 2 devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su un qualsiasi intervallo di 6 minuti.

Tabella 3 – Obiettivi di qualità

Frequenze	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
0,1 MHz < f < 3 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz – 300GHz)

* I valori indicati in Tabella 1 e Tabella 2 devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su un qualsiasi intervallo di 6 minuti.

TITOLO 2 – Impianti per telefonia mobile e telecomunicazione

art. 2.1 – Classificazione delle aree

1 Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) *Aree sensibili*: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla salute (ospedali, case di cura e cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture simili), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio cortili, terrazzi, balconi, giardini, compresi i lastrici solari);
- b) *Zone di installazione condizionata* ovvero:
 - 1) area compresa nel raggio di 30 metri dal confine esterno dei beni classificati come aree sensibili;
 - 2) beni culturali di cui all'art. 2 comma 2 del D. Lgs 22.01.2004 n. 42;
 - 3) area definita come "centro storico" da P.R.G.;
 - 4) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette;
 - 5) aree soggette a vincoli e prescrizioni dei strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d'area.
- c) *Zone di attrazione* ovvero:
 - 1) aree esclusivamente industriali;
 - 2) aree a bassa o nulla densità abitativa;
 - 3) aree individuate autonomamente dall'amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
- d) *Zone neutre*: zone che non ricadono nelle aree di cui ai precedenti punti a), b) e c).

La classificazione delle aree è eseguita sulla base di:

- Destinazione d'uso del territorio stabilita dal P.R.G. ed indicazioni specifiche delle relative NTA.
- Piano Territoriale Provinciale – Norme Tecniche di Attuazione
- Piano Territoriale Provinciale – Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici
- Piano Territoriale Provinciale – Carta degli indirizzi di Governo del Territorio

art. 2.2 – Individuazione delle aree

- 1 Le aree di cui al precedente punto 2.1 sono individuate in tavola cartografica denominata "Tavola 1 – Individuazione aree per impianti per telefonia mobile e telecomunicazioni".
- 2 Nelle zone sensibili è vietata l'installazione di impianti per telefonia mobile e telecomunicazione.

- 3 Nelle zone di installazione condizionata l'installazione di impianti per telefonia mobile e telecomunicazione è subordinata all'adozione delle migliori tecniche disponibili (valutabili dai Tecnici Comunali) per l'inserimento del manufatto nel contesto ambientale e paesaggistico.
In particolare è fatto obbligo, qualora non se ne dimostri l'impossibilità, di avvalersi di idonei manufatti preesistenti.
È inoltre richiesto per ogni singolo impianto lo studio sull'inserimento ambientale/paesaggistico con spese a carico del richiedente, da allegare alla istanza di autorizzazione.
- 4 Sulla base delle indicazioni fornite dal vigente Piano Regolatore Generale sono "Zone di attrazione" per l'installazione degli impianti le aree individuate in cartografia allegata.
- 5 Al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, sono privilegiate le installazioni degli impianti su aree di proprietà comunale, dietro pagamento di un canone annuo, da regolarsi mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

TITOLO 3 – Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva

art. 3.1 – Classificazione delle aree

1 Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) *Aree sensibili*: singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla salute (ospedali, case di cura e cliniche), singoli edifici scolastici, singoli edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (parchi gioco, baby parking, orfanotrofi e strutture simili), residenze per anziani e pertinenze relative a tutte le tipologie citate (ad esempio cortili, terrazzi, balconi, giardini, compresi i lastrici solari);
- b) *Zone di vincolo* ovvero:
 - 1) area definita come “centro storico” da P.R.G.;
 - 2) tutta l’area urbana per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W;
- c) *Zone di installazione condizionata* ovvero:
 - 1) area compresa nel raggio di 30 metri dal confine esterno dei singoli beni classificati come aree sensibili;
 - 2) beni culturali di cui all’art. 2 comma 2 del D. Lgs 22.01.2004 n. 42;
 - 3) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aree protette;
 - 4) aree soggette a vincoli e prescrizioni dei strumenti normativi territoriali sovracomunali o dei piani d’area.
- d) *Zone di attrazione* ovvero:
 - 1) aree esclusivamente industriali;
 - 2) aree a bassa o nulla densità abitativa;
 - 3) aree individuate autonomamente dall’amministrazione comunale, comprese aree o edifici di proprietà comunale.
- e) *Zone neutre*: zone che non ricadono nelle aree di cui ai precedenti punti a), b), c) e d).

La classificazione delle aree è eseguita sulla base di:

- Destinazione d’uso del territorio stabilita dal P.R.G. ed indicazioni specifiche delle relative NTA.
- Piano Territoriale Provinciale – Norme Tecniche di Attuazione
- Piano Territoriale Provinciale – Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici
- Piano Territoriale Provinciale – Carta degli indirizzi di Governo del Territorio

art. 3.2 – Individuazione delle aree

- 1 Le aree di cui al precedente punto 3.1 sono individuate in tavola cartografica denominata “Tavola 1 – Individuazione aree per impianti per radiodiffusione sonora e televisiva”.
- 2 Nelle zone sensibili è vietata l’installazione di impianti per radiodiffusione sonora e televisiva.

- 3 Nelle zone di vincolo è vietata l'installazione di impianti per radiodiffusione sonora e televisiva con potenza efficace in antenna superiore a 500 W.
- 4 Nelle zone di installazione condizionata l'installazione di impianti per radiodiffusione sonora e televisiva è subordinata all'adozione delle migliori tecniche disponibili (valutabili dai Tecnici Comunali) per l'inserimento del manufatto nel contesto ambientale e paesaggistico.
In particolare è fatto obbligo, qualora non se ne dimostri l'impossibilità, di avvalersi di idonei manufatti preesistenti.
È inoltre richiesto per ogni singolo impianto lo studio sull'inserimento ambientale/paesaggistico con spese a carico del richiedente, da allegare alla istanza di autorizzazione.
- 6 Sulla base delle indicazioni fornite dal vigente Piano Regolatore Generale sono "*Zone di attrazione*" per l'installazione degli impianti le aree individuate in cartografia allegata.
- 5 L'individuazione dei siti di localizzazione per impianti per radiodiffusione deve essere fatta in coerenza con i piani nazionali di assegnazione delle frequenze, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
- 7 Sono privilegiate le installazioni degli impianti su aree di proprietà comunale, dietro pagamento di un canone annuo, da regolarsi mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
- 8 Una quota pari al 5% degli introiti derivati dal pagamento del canone sarà destinato ad attività di pianificazione, monitoraggio informazione sulla problematica della minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.

TITOLO 4 – Programmi localizzativi e procedure per la realizzazione di nuovi impianti o modifica di quelli esistenti

art. 4.1 – Contenuti del programma

1. Il programma localizzativo contiene la dimensione del parco impianti di cui il gestore intende richiedere l'autorizzazione all'installazione nell'arco temporale di un anno, tenendo conto delle aree idonee all'installazione di cui ai precedenti Titolo 2 e Titolo 3 anche evidenziando la possibilità di condivisione con impianti esistenti.
2. Il programma deve contenere le principali caratteristiche tecniche e le ragioni per l'ampliamento del servizio e l'investimento necessario alla realizzazione del programma.
3. Il programma deve contenere anche gli effetti indotti sul sistema economico locale.
4. Sono esclusi dal programma gli impianti di cui all'art. 2 della Legge regionale 19/2004.
5. Il programma deve essere presentato in formato cartaceo e in formato elettronico al Comune e alla Provincia, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del programma dell'anno precedente per i quali non sia stata ancora avanzata domanda di autorizzazione.
6. I gestori possono integrare il programma con cadenza trimestrale nel caso di variazioni di numero, localizzazione a caratteristiche principali degli impianti.
7. La presentazione del programma non è dovuta quando non sia previsto di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno cui si riferisce il programma stesso.

art. 4.2 – Procedure per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione

- 1 La domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto deve essere presentata dalle persone fisiche titolari dall'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni oppure dai legali rappresentanti della persona giuridica o soggetti muniti di delega all'ARPA e contestualmente allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune; con in allegato:
 - documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui all'art. 1.4.
 - l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per attività istruttorie;
 - cartografia riportante la localizzazione dell'area interessata all'installazione;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza della forma, dimensione e altezza degli edifici o delle aree riportate nella cartografia.
 - studio sull'inserimento ambientale e/o paesaggistico del manufatto.
- 2 La domanda è formulata mediante istanza di autorizzazione tranne i casi elencati al successivo punto 4.4 ed è trasmessa per conoscenza al CORECOM dai gestori o proprietari degli impianti.
- 3 In caso di pluralità di domande viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.

- 4 Al momento della presentazione della domanda l'ufficio ricevente (Sportello Unico per le Attività Produttive) indica al richiedente e all'ARPA il nome del responsabile del procedimento.
- 5 L'ARPA si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione.
- 6 L'ufficio comunale ricevente provvede a pubblicizzare l'istanza tramite albo pretorio pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
- 7 Il responsabile del procedimento può richiedere per una sola volta entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
- 8 Le istanze di autorizzazione relative a nuovi impianti o modifica degli impianti esistenti si intendono accolte qualora entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
- 9 Il Comune trasmette all'ARPA e al CORECOM copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego.
- 10 Le opere devono essere realizzate, pena la decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di 12 mesi dalla formazione del silenzio assenso.
- 11 Prima dell'attivazione degli impianti i gestori o i proprietari certificano al comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico indicate nella DIA.
- 12 Il Comune trasmette all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

art. 4.3 – Accesso agli atti

- 1 Il Comune assicura alla cittadinanza e agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e s.m., l'informazione e la partecipazione alle procedure in atto, fatto salvo il rispetto della riservatezza industriale e commerciale di cui al D. Lgs. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

art. 4.4 – Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti.

- 1 Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano:
 - realizzazione di impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W compresi nel programma localizzativo dei gestori;
 - realizzazione all'interno delle zone di attrazione di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete, oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
 - realizzazione all'interno delle zone neutre di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativa perizia asseverata, propongano la

messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione dei servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete, oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;

- realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo ad una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione.
- 2 La domanda va presentata sotto forma DIA (Dichiarazione di inizio attività) fermo restando la presentazione dell'intera documentazione di cui all'art. 4.2 comma 1.
- 3 Le dichiarazioni di inizio attività relative a nuovi impianti si intendono accolte qualora entro 45 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
- 4 Nel caso di impianti punto – punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna inferiore o uguale a 2 W, i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto compilata uniformemente al modello in allegato 2 di cui alla DGR n. 19-13802 del 02.11.2004.
- 5 Nel caso di impianti e di apparecchiature con potenza al connettore in antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, i gestori o i proprietari inviano al Comune e all'ARPA esclusivamente comunicazione della tipologia dell'impianto compilata uniformemente al modello in allegato 3 di cui alla DGR n. 19-13802 del 02.11.2004.

art. 4.5 – Realizzazione di impianti in aree di confine

- 1 Ferme restando le procedure autorizzative espresse ai precedenti punti 4.2 e 4.4 nel caso di realizzazione di impianti in aree di confine, il Comune su cui ricade l'impianto fornisce copia della DIA o dell'istanza di autorizzazione al comune limitrofo/i.
- 2 Nel caso un'Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché i soggetti preposti ai controlli di cui all'art. 14 della Legge Quadro 36/2001.
- 3 La conferenza dei servizi deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla prima convocazione; l'approvazione adottata a maggioranza dai presenti sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Della convocazione e dell'esito della conferenza viene informato il Ministero.

art. 4.6 – Deroghe

- 1 Sono escluse dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione o DIA e delle relative spese per le attività istruttorie le modifiche degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sul campo elettromagnetico prodotto.

- 2 Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni d'urgenza o indifferibilità motivate dal richiedente.

art. 4.7 – Ammodernamento parco impianti

- 4 I seguenti impianti sono esclusi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione o DIA ma sono soggetti al pagamento delle spese istruttorie di cui all'art. 6.1:
- impianti che, su proposta del Comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto dichiarato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA; gli impianti proposti dal Comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria;
 - impianti microcellulari;
 - impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (TACS e TV analogica);
 - utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.

TITOLO 5 – Impianti esistenti, riduzione a conformità e piani di risanamento

art. 5.1 – Riduzione a conformità

- 1 La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato dall'ARPA il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità di cui all'art. 1.4.
- 2 Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, quindi rispettivamente ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità di cui all'art. 1.4.
- 3 All'attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti, secondo le previsioni della normativa tecnica vigente. Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente l'entità della riduzione, che dovrà essere ottenuta tramite la riduzione della potenza al connettore d'antenna oppure tramite misure di analoga efficacia, quali, ad esempio, l'innalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma d'irradiazione dello stesso (modifica dell'antenna, adozione di opportuni schermi).

art. 5.2 – Piano di risanamento

- 1 Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità, perseguita con le azioni di cui all'art. 5.1 comma 3, non consenta il mantenimento della qualità del servizio; previo accertamento degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio, i gestori dovranno predisporre un piano di risanamento al fine di riportare i valori di campo al di sotto delle rispettive soglie superate.
- 2 Tale piano può comprendere misure tecniche, tecnologiche di modernizzazione e innovazione degli impianti, unitamente a misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci comuni, oppure ipotesi di trasferimento in altri siti, secondo quanto indicato al successivo art. 5.6.

art. 5.3 – Procedure per la riduzione a conformità

- 1 Nel caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, il Comune diffida i gestori a procedere alla riduzione a conformità entro 60 giorni.
- 2 Il Comune informa l'ARPA dell'emanazione della diffida in capo ai gestori.
- 3 Fino all'adozione di eventuali misure di analoga efficacia, alternative alla riduzione della potenza al connettore d'antenna, il gestore deve comunque ridurre la potenza secondo quanto prescritto dal Comune, sulla base delle indicazioni dell'ARPA.
- 4 In caso di inadempienza dei gestori degli impianti a eseguire la riduzione a conformità, nel caso di superamento dei limiti di esposizione, il comune, scaduto il termine della diffida, richiede al Ministero delle Comunicazioni, la disattivazione dei suddetti impianti e ne dà comunicazione alla provincia.

- 5 Nel caso di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, qualora la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della qualità del servizio, secondo quanto accertato dagli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni competenti per territorio, i gestori degli impianti per radiodiffusione ovvero i gestori degli impianti per telecomunicazioni ne danno comunicazione al Comune, allegando la relativa certificazione alle domande in allegato I e II della DGR n. 39-14473 del 29.12.2004 al fine di attivare la procedura per la presentazione del piano di risanamento.

art. 5.4 – Comunicazione dell'esistenza di siti non a norma, impianti per radiodiffusione

- 1 I comuni danno comunicazione alla provincia della avvenuta riduzione a conformità o della necessità di adozione di un piano di risanamento di cui art. 5.3 comma 5, unitamente alla documentazione pervenuta dai gestori.

art. 5.5 – Comunicazione dell'esistenza di siti non a norma, impianti per telecomunicazioni

- 1 I comuni danno comunicazione alla provincia della avvenuta riduzione a conformità o della necessità di adozione di un piano di risanamento di cui art. 5.3 comma 5, unitamente alla documentazione pervenuta dai gestori.

art. 5.6 – Trasferimento in siti conformi

- 1 In caso di trasferimento degli impianti in siti conformi questo dovrà avvenire, con onere a carico del titolare o gestore nei siti individuati come "zone di attrazione" nelle cartografie allegare al presente regolamento.

TITOLO 6– Spese per attività istruttorie

art. 6.1 – Spese per attività istruttorie

- 1 Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 3 della Legge 36/2001, per ogni singola installazione sono individuate:
 - per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 400 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 1.000 euro;
 - per gli impianti con potenza efficace in antenna minore o uguale a 20 W inseriti in contesto non edificato, in 300 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 900 euro;
 - per gli impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui al punto 4.5 e al punto 4.6, inseriti in contesto non edificato, in 200 euro, per quelli inseriti in contesto edificato, in 500 euro.
- 2 Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.
- 3 Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
- 4 Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.
- 5 Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della DIA.
- 6 Le somme sono versate al comune ed alla provincia competente nella misura rispettivamente dell'80 per cento e del 20 per cento, secondo le seguenti modalità di versamento definite dai singoli enti.
- 7 La percentuale di concorso alle spese derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA è fissata al 40 per cento della somma versata dal gestore al Comune per le spese di attività istruttorie.
- 8 Il comune provvederà alla liquidazione delle somme in favore dell'ARPA in sede di comunicazione di avvenuta attivazione degli impianti di cui all'art. 4.2 comma 12.